



# Consorzio 6 Toscana Sud

Viale Ximenes n. 3 – 58100 Grosseto - tel. 0564.22189  
bonifica@pec.cb6toscanasud.it - www.cb6toscanasud.it  
Codice Fiscale 01547070530

## **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE**

*(Approvato con deliberazione n.3 dell'Assemblea consortile n.1 del 09/03/2018)*

### PARTE I

#### ORGANIZZAZIONE ASSEMBLEA

#### **Art. 1**

#### **Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio dell'Assemblea del Consorzio. Di seguito si riportano le competenze che l'articolo 6 dello Statuto consortile attribuisce all'Assemblea:
  - a) approvare lo statuto e le relative modifiche ai sensi dell'articolo 12, comma 3 della l.r. 79/2012;
  - b) eleggere, tra i membri eletti di cui all'articolo 14, comma 7, lettera a) della l.r. 79/2012, a scrutinio palese e a maggioranza assoluta il Presidente e il Vicepresidente ed eleggere, tra i membri di cui all'art. 14, comma 7, lettera a), b), d) a scrutinio palese e a maggioranza assoluta, l'altro membro dell'ufficio di presidenza;
  - c) adottare il piano di classifica, nonché il perimetro di contribuzione;
  - d) approvare i bilanci dell'ente;
  - e) adottare e approvare la proposta di piano delle attività di bonifica;
  - f) deliberare la partecipazione ad associazioni od enti che, comunque, siano di interesse del consorzio;
  - g) deliberare sui criteri per il rilascio di autorizzazioni e concessioni temporanee;
  - h) decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
  - i) determinare la misura massima dell'indennità di carica del Presidente e del gettone di presenza dell'ufficio di presidenza ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 17 della l.r.79/2012;
  - j) pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Presidente;
  - k) vigilare sull'attività del Presidente;
  - l) approvare, a maggioranza assoluta, un regolamento di organizzazione dei lavori dell'assemblea stessa e il piano di organizzazione variabile di cui all'articolo 40 dello Statuto consortile;
  - m) approvare un regolamento che, nel limite e nella tipologia stabilita per i dirigenti regionali, disciplina le modalità di rimborso delle spese di cui all'articolo 14 comma 12 della l.r. 79/2012 spettanti ai membri dell'assemblea;
  - n) approvare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici nonché i relativi aggiornamenti annuali;

- o) deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni immobili su proposta del Presidente;
  - p) deliberare la decadenza dalla carica di Presidente e Vicepresidente, nonché degli altri membri degli organi consortili qualora ricorrano o sopravvengano cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente e dallo statuto;
  - q) deliberare, previo parere del revisore dei conti, l'assunzione dei mutui per spese di investimento garantiti da delegazioni sui contributi consortili. Nel caso di mutui di importo superiore a euro 300.000,00, da assumere solo in casi eccezionali, deve essere acquisito preventivamente, oltre al parere del revisore dei conti, il parere vincolante della Giunta regionale. Il parere del revisore dei conti prevede la verifica di compatibilità con i mutui già in essere;
  - r) approvare, allo scadere del proprio mandato, la relazione tecnico economica e finanziaria sull'attività svolta, predisposta dal Presidente, da pubblicare sul sito istituzionale del consorzio e nell'albo pretorio dei comuni ricadenti nel comprensorio consortile almeno trenta giorni prima di quello fissato per la convocazione del corpo elettorale;
  - s) esprimere parere sulla nomina del direttore;
  - t) deliberare la sede consortile all'interno del comprensorio;
  - u) inviare una volta l'anno al Consiglio e alla Giunta regionale una relazione sull'esito dell'attività svolta e sui risultati raggiunti;
  - v) approvare ogni altro regolamento necessario per il funzionamento del consorzio.
2. L'Assemblea si esprime inoltre su:
- a) argomenti sottoposti all'Assemblea dal Presidente del Consorzio;
  - b) quanto attribuitogli con il presente regolamento purché non in contrasto con la l.r.79/2012 o con altre disposizioni di legge.
3. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a garantire il corretto funzionamento, l'autonomia organizzativa e funzionale dell'Assemblea e delle sue articolazioni.

## **Art. 2**

### **Interpretazioni di questioni particolari**

1. Qualora i membri dell'Assemblea sollevino eccezioni relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, esse sono sottoposte al Presidente. Egli sospende la seduta e, con l'ausilio del Direttore Generale del Consorzio, esamina le eccezioni sollevate. Quando l'eccezione sollevata si presenti di particolare complessità, il Presidente riprende i lavori e rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione medesima a successiva seduta.

## **Art. 3**

### **Sede delle adunanze**

1. Le riunioni dell'Assemblea si tengono, di norma, nelle sedi consortili o in altra località scelta dal Presidente secondo quanto indicato nella lettera di convocazione contenente l'ordine del giorno.

## **Art. 4**

### **Prima seduta dell'Assemblea**

1. La prima seduta dell'Assemblea è convocata e si svolge secondo quanto previsto dallo Statuto al suo articolo 7, comma 10 e dalla l.r.79/2012.

## **Art. 5**

### **Presidenza dell'Assemblea**

1. La Presidenza dell'Assemblea è attribuita dalla l.r.79/2012 al Presidente del Consorzio.  
 2. In caso di impedimento del Presidente, la presidenza è attribuita al Vice Presidente.

3. In caso di decadenza o dimissioni del Presidente e del Vice Presidente l'assemblea è convocata dal membro dell'assemblea più anziano di età

#### **Art. 6**

##### **Presidente dell'Assemblea**

1. Il Presidente esercita i poteri conferitigli dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, tutela le prerogative dell'Assemblea e i diritti dei suoi componenti con imparzialità.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni ha facoltà di prendere la parola in qualsiasi momento e, in caso di condizioni che impediscano il regolare svolgimento della seduta, può sospendere o sciogliere la riunione facendo redigere motivato processo verbale.
3. Relaziona semestralmente all'Assemblea consortile sul proprio operato e può essere sostituito dall'assemblea per le violazioni di cui all'art. 16, comma 1, lettera a) e b) della l.r.79/2012, ad esso imputabili, previo espletamento di apposito contraddittorio.

#### **Art. 7**

##### **Convocazione e ordine del giorno**

1. L'assemblea è convocata quando ne sia fatta richiesta mediante avviso scritto con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno:
  - a) da almeno un quinto dei membri dell'assemblea;
  - b) dal Revisore dei conti;
  - c) su richiesta di almeno cento consorziati;
2. L'assemblea è, comunque, convocata dal Presidente almeno tre volte l'anno.
3. L'avviso è inviato almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta dell'assemblea, con indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della seduta e del relativo ordine del giorno.
4. L'avviso di cui al comma 3 e l'ordine del giorno dell'assemblea sono pubblicati sul sito internet del Consorzio.
5. Forme diverse di convocazione potranno essere stabilite dall'assemblea stessa.
6. In caso d'urgenza la convocazione può essere inviata sino ad un giorno prima della data della seduta nelle forme stabilite dall'assemblea.
7. Almeno quarantotto ore prima della seduta gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei membri dell'assemblea.
8. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione ai membri dell'assemblea almeno ventiquattro ore prima della seduta stessa. In questo caso, quando un terzo dei presenti lo richieda, ogni deliberazione sui nuovi argomenti dovrà essere differita al giorno successivo.

#### **Art. 8**

##### **Deleghe di rappresentanza alle sedute dell'Assemblea**

1. I membri dell'assemblea, presenti in qualità di legali rappresentanti di comuni, province e città metropolitana nominati dal Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 79/2012 possono delegare un loro rappresentante a partecipare alle sedute dell'assemblea secondo le modalità previste dall'ordinamento dell'ente di appartenenza.
2. Le deleghe non possono essere conferite ad un altro membro dell'assemblea.
3. La delega di cui al comma 1 è presentata in forma scritta e fatta pervenire al Presidente prima dell'inizio della seduta.

#### **Art. 9**

##### **Validità delle sedute**

1. Le sedute dell'assemblea sono pubbliche.
2. L'assemblea delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri di cui cinque membri eletti in rappresentanza dei consorziati ai sensi dell'articolo 14, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 lettera a) della l.r. 79/2012 e con la maggioranza dei voti dei presenti.

3. Fino all'integrazione dell'assemblea con i membri nominati dal Consiglio regionale e/o dal Consiglio delle autonomie locali, l'assemblea delibera validamente con la presenza dei 3/4 dei membri eletti dell'articolo 14 della l.r.t. 79/2012 e con la maggioranza dei 2/3 dei voti dei presenti.
4. L'ufficio di presidenza è eletto a maggioranza assoluta dei membri dell'assemblea.
5. Lo statuto e le eventuali modifiche sono approvati ai sensi dell'articolo 12 commi 3 e 5 della l.r.79/2012. 9. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese. Due terzi dei membri dell'assemblea possono chiedere votazioni a scrutinio segreto qualora riguardino giudizi e valutazioni sulla condotta e la moralità dei membri dell'assemblea stessa o degli altri organi del consorzio.
7. Coloro che al momento della votazione dichiarano di astenersi sono computati tra i presenti ai fini della verifica del numero legale per la validità della seduta.

#### **Art. 10 Astensioni**

1. Il membro dell'assemblea che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quello del consorzio, deve darne notizia agli altri membri dell'assemblea ed astenersi dal partecipare alla votazione relativa alla deliberazione.
2. Nell'ipotesi in cui la deliberazione sia stata assunta con il voto determinante del membro dell'assemblea in conflitto di interessi, si avrà la decadenza di quest'ultimo da tutte le cariche consortili, ferma restando la sua eventuale responsabilità per danni.
3. Le deliberazioni approvate ai sensi del comma 2 sono nulle.

#### **Art. 11 Verbale delle sedute**

1. Per ogni seduta dell'assemblea è redatto un verbale, il quale contiene:
  - a) la data, l'ora ed il luogo della seduta;
  - b) la data di invio degli avvisi di convocazione;
  - c) i presenti, assenti giustificati e quelli ingiustificati;
  - d) gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e un breve riassunto della discussione;
  - e) le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e, in quella sede, abbiano fatto richiesta di essere inseriti a verbale;
  - f) le deliberazioni approvate, distintamente per ciascun argomento;
  - g) l'ora in cui viene chiusa la seduta.
2. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Direttore che svolge le funzioni di segretario dell'assemblea.

#### **Art. 12 Pubblicità della seduta**

1. Le deliberazioni approvate dall'assemblea ed i relativi verbali sono depositati presso la sede del consorzio e pubblicati sul sito internet del consorzio entro sette giorni dall'approvazione.

#### **Art. 13 Intervento alle sedute da parte di funzionari esterni**

1. L'assemblea può chiamare ad assistere alle sue sedute dirigenti o funzionari del consorzio o di altri enti, qualora sia necessario acquisire informazioni, valutazioni e chiarimenti in ordine a determinate questioni rientranti nelle finalità del consorzio.

## **Art. 14**

### **Adunanze aperte e comportamento del pubblico**

1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.
2. In circostanze particolari, e su argomenti di notevole importanza sociale e politica, l'Assemblea può riunirsi in sedute aperte alla cittadinanza. Nelle sedute aperte il Presidente, oltre a garantire ad ogni membro di poter esprimere con piena libertà la propria opinione, consente gli interventi di tutti gli altri partecipanti. Il Presidente decide in merito alla durata, al numero degli interventi e alle modalità di verbalizzazione.
3. Il pubblico che assiste deve astenersi dal manifestare opinioni o espressioni di assenso o dissenso sulle decisioni adottate.
4. In caso di disordini, se non valgono i richiami del Presidente di sospensione dell'adunanza e proseguono i disordini, il Presidente dispone lo scioglimento dell'adunanza e convoca nuovamente l'Assemblea, secondo le modalità previste dallo Statuto e dal presente regolamento.

## **Art. 15**

### **Ordine di trattazione degli argomenti**

1. Normalmente il Presidente tratta gli argomenti rispettando l'ordine del giorno contenuto nella convocazione dell'Assemblea.
2. Eventuali variazioni dell'ordine del giorno possono essere decise dal Presidente in accordo con gli altri membri dell'assemblea.
3. Nel corso della seduta spostamenti nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno possono essere decisi dall'Assemblea, previa votazione.

## **Art. 16**

### **Modalità di trattazione degli argomenti**

1. La trattazione degli argomenti, dopo gli adempimenti di cui ai precedenti articoli, procede secondo l'ordine del giorno e non è possibile la discussione o il voto su argomenti non ricompresi in esso salve le eccezioni previste dal presente regolamento.
2. La trattazione dei singoli argomenti seguirà di regola la seguente articolazione:
  - a) Relazione illustrativa;
  - b) Questioni sospensive e/o pregiudiziali;
  - c) Discussione con gli interventi dei consiglieri;
  - d) Replica del relatore, degli intervenuti ed eventuali emendamenti;
  - e) Chiusura della discussione;
  - f) Dichiarazioni di voto;
  - g) Votazione delle proposte;
  - h) Proclamazione dell'esito delle votazioni.

## **Art. 17**

### **Relazione illustrativa**

1. La relazione illustrativa dell'argomento da trattare è svolta dal Presidente, dal Direttore Generale o da altro membro delegato a relazionare o dal proponente.
2. In particolari argomenti la relazione può essere svolta da un funzionario o altro consulente.
3. La relazione, con stretto riferimento all'argomento in discussione, con illustrazione della proposta deve essere contenuta, di norma, nel tempo massimo di 15 minuti.

**Art. 18**  
**Questioni pregiudiziali e/o sospensive**

1. Prima di iniziare la discussione i componenti dell'Assemblea possono sollevare questioni pregiudiziali attinenti le opportunità di trattare l'argomento e/o questioni sospensive attinenti la necessità di rinviare la decisione al'altra seduta.
2. Sulle questioni sospensive e pregiudiziali l'Assemblea decide a maggioranza, con votazione per alzata di mano, prima di procedere alla discussione nel merito degli argomenti.

**Art. 19**  
**Emendamenti**

1. I componenti l'Assemblea possono presentare emendamenti alle proposte di deliberazioni già iscritte all'ordine del giorno anche nel corso della discussione. In tal caso il Presidente li pone in discussione e in votazione prima della proposta di delibera.

**Art. 20**  
**Chiusura della discussione**

1. Il Presidente dichiara chiusa la discussione quando tutti i richiedenti hanno avuto la parola per svolgere l'intervento e l'eventuale replica.
2. Il Presidente, sulla base degli elementi emersi nel corso della discussione, mette in votazione la proposta.

**Art. 21**  
**Dichiarazione di voto**

1. Chiusa la discussione non è consentito alcun intervento in merito. La parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto, ognuna per la durata non superiore a tre minuti per consigliere.

**Art. 22**  
**Richiesta di parlare per "fatto personale"**

1. Il componente l'Assemblea che durante la discussione ritenga di essere attaccato sulla propria condotta o si senta attribuire fatti ritenuti non veri o opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse, può domandare la parola per "fatto personale" indicandone i motivi. Ha diritto di parola per un tempo non superiore a tre minuti.
2. Il Consigliere che ha causato la richiesta di parlare per "fatto personale" risponde per un tempo non superiore a tre minuti.
3. La decisione sulla discussione del "fatto personale" è presa dal Presidente, in caso di decisione negativa e, se l'interessato insiste, decide senza discussione l'Assemblea.

**Art. 23**  
**Durata degli interventi**

1. Gli interventi assegnati a ciascun consigliere hanno luogo secondo i tempi di seguito specificati:
  - a) Discussione relativa a Statuti, Regolamenti, Bilanci, Linee programmatiche, Piani di classifica, Piani di attività, Accordi di programma e strumenti di programmazione 10 minuti;
  - b) Proposte di deliberazioni, discussioni generali 10 minuti;
  - c) Interventi per presentazione di interrogazioni ed interpellanze 5 minuti;
  - d) Replica alle risposte delle interrogazioni ed interpellanze 5 minuti;
  - e) Dichiarazione di voto 3 minuti,
  - f) Questioni generali, mozioni, ordini del giorno, emendamenti 5 minuti;

- g) Dichiarazioni soddisfatti o insoddisfatti 3 minuti;
2. Trascorsi i termini stabiliti nel presente articolo il Presidente, richiamato due volte l'intervento a concludere, toglie la parola.
  3. Limiti diversi di quelli fissati al precedente comma 1 possono essere aumentati dal Presidente all'inizio della seduta o prima di procedere all'esame dell'argomento.
  4. Oltre agli interventi di cui al comma 1 sono ammesse soltanto richieste di chiarimento sull'argomento in discussione.
  5. La lettura di un documento non può, in ogni caso, eccedere la durata di 15 minuti. Il documento deve essere consegnato al verbalizzante la seduta per l'acquisizione a verbale.

#### **Art. 24**

##### **Disciplina degli interventi**

1. I componenti l'Assemblea, una volta entrati in aula, prendono posto e da lì parlano rivolti al Presidente e all'Assemblea.
2. La richiesta d'intervento è rivolta al Presidente per alzata di mano.
3. Solo il Presidente può interrompere chi sta parlando per richiamarlo al rispetto del regolamento e alla durata degli interventi.

#### **Art. 25**

##### **Votazione palese e votazione segreta**

1. È fatto divieto a chiunque di intervenire durante la fase di votazione, se non per richiami o chiarimenti riguardo alle modalità della votazione stessa.
2. Nel caso di voto i consiglieri che dichiarano di non partecipare alla votazione devono allontanarsi dall'aula.
3. Quando i membri dell'Assemblea sono tenuti per Legge, per Statuto o per il presente Regolamento ad astenersi hanno l'obbligo di allontanarsi dalla sala durante la trattazione dell'argomento. Coloro che si allontanano ai sensi del citato articolo sono tenuti a farlo registrare a verbale, avvertendo il segretario verbalizzante.
4. Se è richiesto, il voto ad alzata di mano è soggetto a controprova.
5. In caso di votazione a scrutinio segreto o quando se ne presenti la necessità, il Presidente nomina tre scrutatori tra i membri dell'Assemblea.
6. La votazione segreta va eseguita con il sistema delle schede. Su eventuali contestazioni decide a maggioranza inappellabilmente il collegio degli scrutatori.

#### **Art. 26**

##### **Interrogazioni ed interpellanze**

1. Ogni membro dell'Assemblea può presentare interrogazioni ed interpellanze su argomenti che riguardano l'attività del Consorzio, chiedendo risposta in Assemblea.
2. L'interrogazione consiste nella richiesta scritta rivolta al Presidente per avere informazioni su un determinato fatto, vicenda o atto riguardante la vita amministrativa dell'Ente.
3. La trattazione dell'interrogazione è inserita nell'o.d.g. della prima assemblea utile per la sua discussione.
4. Ogni componente l'Assemblea può sottoscrivere interrogazioni o interpellanze presentate da altri, ma ciascun interrogante o interpellante è considerato ad ogni effetto il primo firmatario. Qualora questi non sia presente alla seduta dell'Assemblea la trattazione è rinviata a meno che non abbia dichiarato la sua volontà ad essere sostituito da un altro dei firmatari.
5. L'interpellanza consiste nella richiesta scritta formulata al Presidente intesa a conoscere i motivi e/o gli intendimenti in merito a scelte amministrative. L'interpellanza è inserita nel programma dei lavori ed è discussa nella prima seduta utile.

6. Le interrogazioni e le interpellanze urgenti presentate per scritto dopo la convocazione dell'Assemblea, possono essere aggiunte all'o.d.g. a discrezione del Presidente.
7. Per interpellanze orali urgenti al Presidente a risposta immediata o richiesta di chiarimenti urgenti al Direttore Generale è previsto un tempo massimo di mezz'ora all'inizio della seduta dell'Assemblea.
8. Qualora l'interrogante richieda risposta scritta, questa viene resa dal Presidente entro 30 giorni dalla sua presentazione e ne viene data comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile.

#### **Art. 27**

##### **Mozioni**

1. La mozione consiste in una proposta di deliberazione su un argomento generale per impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'amministrazione o diversamente, esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti assunti dal Presidente e/o dall'amministrazione.
2. La mozione deve essere presentata, in forma scritta, al Presidente che la inserisce all'o.d.g. della prima seduta utile.
3. L'assemblea procede all'approvazione delle mozioni nelle forme previste per l'adozione delle delibere.
4. Le mozioni urgenti, presentate dopo la convocazione dell'assemblea, possono essere aggiunte all'o.d.g. a discrezione del Presidente.

#### **Art. 28**

##### **Ordini del giorno**

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un giudizio o di una valutazione relativa a fatti o questioni di interesse del Consorzio, o di specifica attinenza a provvedimenti deliberativi iscritti all'o.d.g. dell'Assemblea.
2. L'ordine del giorno deve essere presentato per iscritto al Presidente che lo inserisce nel programma della prima seduta utile dell'Assemblea.
3. Il proponente ne dà lettura e lo illustra ai presenti nel momento previsto per la discussione.
4. Ogni membro dell'assemblea può intervenire una volta sola per precisare la sua posizione nel tempo limite di 5 minuti. A conclusione del dibattito si procede alla votazione conclusiva.
5. Il Presidente dichiara improponibili o.d.g. che siano in contrasto con il comma 1 del presente articolo o con deliberazioni già adottate dall'Assemblea nella stessa o in altre sedute

#### **Art. 29**

##### **Diritti dei membri dell'assemblea**

1. I membri dell'assemblea hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento delle loro funzioni. Possono, inoltre, proporre interrogazioni e mozioni al Presidente secondo quanto previsto nello presente Regolamento.
2. Ai membri dell'assemblea non spetta alcun compenso, gettone o indennizzo.
3. Ai membri dell'assemblea residenti in un comune distante almeno dieci chilometri da quello in cui ha sede l'assemblea medesima è corrisposto il rimborso delle spese sostenute e documentate per la partecipazione alle sedute della stessa nella misura stabilita per i dirigenti regionali ai sensi dell'articolo 14, comma 12 della l.r. 79/2012.
4. Nel limite e nella tipologia stabilita per i dirigenti regionali, le modalità di rimborso delle spese di cui al comma 3 sono demandate ad apposito regolamento di cui all'articolo 6, comma 2, lettera m). Di tutte le spese di rimborso riconosciute ai membri dell'assemblea per la partecipazione alle sedute della stessa dovrà essere data evidenza in apposita voce di bilancio e sul sito istituzionale del Consorzio.
5. Nel caso in cui l'assemblea sia convocata più volte nell'ambito di una stessa giornata ai fini del rimborso delle spese di cui al comma 4 si considera una sola seduta.
6. I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti solo per le sedute dell'assemblea.



**Art. 30**  
**Scioglimento dell'assemblea**

1. L'assemblea può essere sciolta ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 16 della l.r. 79/2012

**Art. 31**  
**Status dei componenti l'Assemblea**

1. I componenti entrano nell'esercizio delle funzioni e acquisiscono i diritti e le prerogative inerenti la carica con la convalida degli eletti, ovvero, in caso di surrogazione, dall'approvazione della relativa deliberazione.
2. I componenti l'Assemblea rappresentano i consorziati, le comunità locali e gli Enti, ed esercitano i diritti e le facoltà connesse alla carica attraverso gli istituti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

**Art. 32**  
**Diritto di iniziativa**

1. I componenti l'Assemblea hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione dell'Assemblea. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di ordini del giorno, proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno. Gli ordini del giorno presentati dovranno in ogni caso essere sottoposti all'Assemblea non oltre due mesi dalla presentazione formale al protocollo dell'Ente.
2. Le proposte di deliberazione devono avere oggetti concernenti materie comprese nella competenza dell'Assemblea, così come stabilite dalla l.r. 79/2012.

**Art. 33**  
**Diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti**

1. I componenti l'Assemblea possono richiedere copia di atti e documenti relativi all'attività amministrativa dell'Ente, fatta eccezione di quelli riservati per legge o regolamento. Tali richieste devono essere formulate per iscritto, anche via mail, e dirette al Direttore Generale e al Presidente del Consorzio. Esse dovranno essere evase entro il termine massimo di 15 giorni nel caso di richieste di documenti dell'amministrazione e nel massimo di 30 giorni negli altri casi, salvo giustificati motivi che allungano i termini di cui sopra. La documentazione potrà essere trasmessa anche su supporto informatico.
2. La presa visione di documenti e atti inerenti all'attività amministrativa può avvenire con richiesta rivolta al Direttore Generale il quale, entro 30 giorni, ne consente l'accesso.
3. I componenti l'Assemblea possono, su autorizzazione del Direttore Generale, ottenere dagli uffici notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato.
4. Qualora l'accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti o d'informazioni particolari da parte di un componente l'Assemblea comporti oneri particolarmente gravosi per gli uffici, il Dirigente dell'Area interessata può chiedere al Direttore di definire d'intesa tempi diversi e le modalità di rilascio.
5. Il componente l'Assemblea che intende evidenziare eventuali disfunzioni riscontrate nell'esercizio del diritto di informazione ne informa il Presidente il quale è tenuto a verificare che le cause siano rimosse.
6. Per l'espletamento del loro mandato, su richiesta di almeno tre componenti l'Assemblea, può essere assegnato – se disponibile – apposito ufficio per riunirsi in orario di apertura al pubblico.

## **Art. 34**

### **Comportamento durante le sedute dell'Assemblea**

1. I membri dell'Assemblea devono tenere un atteggiamento consono al luogo e al ruolo ricoperto.
2. Nella discussione degli argomenti devono osservare la massima correttezza di comportamento, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
3. Durante lo svolgimento dell'Assemblea è consentito di tenere il telefono portatile acceso, ma silenzioso. Non sono comunque consentite le conversazioni telefoniche in aula.
4. Se un membro turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei commi precedenti, il Presidente provvede nei suoi confronti con esplicito richiamo.
5. Il richiamato può fornire spiegazioni sul comportamento tenuto e su quanto detto, in seguito al quale il Presidente conferma o ritira il richiamo.
6. Se il componente l'Assemblea non tiene conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente gli interdice la parola e se, nonostante il richiamo, persiste nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta.

## **Art. 35**

### **Durata delle cariche**

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della l.r. 79/2012 gli organi del consorzio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili. I subentranti restano in carica per il periodo rimanente.
2. Chi ha ricoperto per un mandato la carica di Presidente e di revisore del consorzio è rieleggibile soltanto una volta per la medesima carica secondo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 e dall'articolo 18 comma 2 della l.r. 79/2012.
3. I membri dell'assemblea eletti ai sensi dell'articolo 14 comma 7 lettera a) della l.r. 79/2012 entrano in carica all'atto della proclamazione e cessano dalle loro funzioni con la prima seduta della nuova assemblea e comunque non oltre sessanta giorni dalla proclamazione dei nuovi eletti.
4. Al membro dell'assemblea eletto ai sensi dell'articolo 14 comma 7 lettera a) della l.r. 79/2012 che per qualsiasi motivo cessa dalla carica subentra, nell'ordine, il candidato che ha riportato il maggior numero di voti preferenziali immediatamente inferiore all'interno della lista di appartenenza. In assenza di preferenze si procede scorrendo la lista partendo dal candidato successivo a quello da sostituire.
5. Qualora non sia possibile procedere nello scorrimento nella lista di appartenenza subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti preferenziali all'interno della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste non elette.
6. Qualora il subentro ai sensi del comma 5 non sia possibile, l'assemblea esercita le proprie funzioni con i membri proclamati in carica fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 comma 8 della l.r. 79/2012.
7. Qualora il numero dei membri dell'assemblea proclamati eletti o comunque in carica sia inferiore a due terzi del numero previsto dall'articolo 14, comma 7 della l.r. 79/2012, il Presidente convoca entro sei mesi il corpo elettorale per la sostituzione, mediante nuova elezione, dell'intera assemblea.
8. Qualora uno o più membri dell'ufficio di presidenza cessino, per qualsiasi motivo, dalla carica, il Presidente o il suo sostituto convoca entro dieci giorni l'assemblea che provvede alla nuova nomina.
9. Previa richiesta da parte del Presidente del Consorzio interessato, la verifica delle ineleggibilità, incompatibilità, l'accettazione della carica, la decadenza nonché le dimissioni e ogni altro adempimento relativo alla nomina e cessazione dalla carica dei membri di cui all'articolo 14 comma 7 lettere b), e d) della l.r. 79/2012 è effettuata dall'organo competente alla nomina medesima ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 79/2012 e della normativa vigente in materia.

## **Art. 36**

### **Decadenza**

1. La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente all'elezione o alla nomina, sopravvenga una causa di ineleggibilità, di incompatibilità nonché di inconferibilità ai sensi della vigente normativa in materia.
2. La decadenza per i membri eletti ai sensi dell'articolo 14 comma lettera a) della l.r. 79/2012 è pronunciata dall'assemblea nel rispetto e ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa quando, successivamente all'elezione:
  - a) sopravvenga una causa di ineleggibilità o incompatibilità ai sensi della l.r.t. 79/2012 e della vigente normativa in materia.
  - b) i membri dell'assemblea si rendano colpevoli di violazioni di legge, di violazioni alle norme statuarie o inadempienze che ledano gli interessi e i principi generali cui si ispira il consorzio e che compromettano il suo regolare funzionamento, nonché vengano assunti comportamenti che si ritengano motivo di danni morali e materiali nei confronti del medesimo;
  - c) i membri dell'assemblea senza giustificato motivo non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni dell'assemblea.
3. Per i membri eletti ai sensi dell'articolo 14 comma lettera a) della l.r. 79/2012, la cessazione della qualità di consorziato comporta automaticamente la perdita di tutte le cariche consortili.
4. Per le persone giuridiche e per le società di persone la cessazione della qualità di rappresentante legale comporta automaticamente la perdita di tutte le cariche consortili.
5. I membri eletti che per qualsiasi motivo cessino dalla carica sono sostituiti ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 27 commi 4, 5 e 6.
6. I membri di cui all'articolo 14 comma lettera d) della l.r. 79/2012, decadono con la cessazione del mandato di sindaco alla scadenza del loro mandato, nonché in caso di anticipata cessazione o decadenza dalla carica. In tal caso subentra il nuovo sindaco in rappresentanza del medesimo comune che resta in carica quale membro dell'assemblea per il rimanente periodo.

### **Art. 37** **Dimissioni**

1. Le dimissioni devono essere date con comunicazione scritta inviata all'assemblea.
2. Le dimissioni hanno efficacia dal momento in cui è intervenuta l'accettazione da parte dell'assemblea.
3. Al subentro del nuovo membro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35 del presente Regolamento.

### **Art. 38**

#### **Cessazione delle funzioni degli organi del consorzio e indizione delle nuove elezioni**

1. Alla scadenza del termine di cui all'articolo 13 comma 2 della l.r. 79/2012 gli organi hanno la facoltà di compiere esclusivamente atti di ordinaria amministrazione, o atti indifferibili e urgenti e comunque non oltre i quarantacinque giorni dalla scadenza del termine medesimo.
2. Le elezioni per la nuova assemblea sono indette con decreto del Presidente in carica entro sei mesi antecedenti la scadenza del termine di cui all'articolo 13, comma 2 della l.r. 79/2012 ed hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente la scadenza di tutti gli organi del consorzio oppure, nel caso di cessazione anticipata, entro sei mesi dalla cessazione stessa.
3. Il decreto di indizione stabilisce la data di svolgimento delle elezioni e gli orari di apertura delle sezioni elettorali.

### **Art. 39** **Commissioni**

1. L'Assemblea, su proposta del Presidente, ha la facoltà di istituire Commissioni permanenti e speciali.
2. Le suddette commissioni possono essere composte da un numero variabile di membri in base alle reali esigenze riscontrate.

3. Le commissioni sono organi aventi funzioni consultive e concorrono ai compiti di indirizzo e di controllo amministrativo esprimendo pareri sugli argomenti esaminati che verranno sottoposti alla valutazione dell'Assemblea.
4. In caso di istituzione delle Commissioni ed ove se ne ravvisi la necessità potrà essere approvato apposito regolamento concernente le funzioni e le modalità di svolgimento dei compiti assegnati.